



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PISANO	NICOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALDINI	ROSARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LILLA	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTROIC1/62
00033086
00007AF1 W012A001
00081751 04/09/2012 11:20:35
0001-00009 595FE7CA86E88F87
IDENTIFICATIVO : 01120248535965 SET 2012
D 1 12 024853 530 5

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1353/11 depositato il 18/04/2011
- avverso la sentenza n. 184/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GROSSETO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GROSSETO

controparte:

VIA [REDACTED]

difeso da:

COSTA AVV. MICHELE MALESCI AVV. PAOLO
C/O STUDIO MALESCI
LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI, 8 50123 FIRENZE FI

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° 255/0 DEL 23/10/2009 IRPEF 1996

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 1353/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 16

11/06/2012 ore 14:30

SENTENZA

N°

30/10/12

PRONUNCIATA IL:


11 GIU 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 LUG 2012

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(F. De Caro)



g. [redacted] aderì al c.d. condono sulla rottamazione dei ruoli ex art. 12 legge 289/2002, relativamente ad una cartella di pagamento contenente tributi e sanzioni per l'anno 1996; seguendo pedissequamente le istruzioni del Concessionario per la riscossione versò in data 16/05/2003 la prima rata pari al 20% della somma iscritta a ruolo e in data 15/04/2004 il residuo 5%.

In data 29/10/2009 si vide notificare dall'A.E. di Grosseto provvedimento di diniego del condono con intimazione di pagamento pari alla differenza tra quanto iscritto a ruolo e quanto versato al concessionario.

Il verso detto diniego propose ricorso il contribuente, sostenendo di avere validamente adempiuto a quanto richiesto dalla legge per ottenere la sanatoria: in particolare il ruolo indicava quale data del visto di esecutività il 22/12/2000 e quindi risultava consegnato prima del 31/12/2000, come richiesto dall'art. 12 legge 289/2002.

QUITALIA GERIT chiese che il ricorso venisse dichiarato inammissibile nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva.

La CTP di Grosseto accolse il ricorso del contribuente.

APPELLO DELL'A.E.

Dal dettaglio di partita prodotto in giudizio si evince chiaramente che il ruolo di cui alla presente causa, pur evidenziando quale data del visto il 22/12/2000, venne consegnato al Concessionario il giorno 25/05/2001. Solo a partire dal 12 Agosto 2003 con l'entrata in vigore del DL 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge N. 212/2003, sono stati compresi nella definizione agevolata i ruoli affidati ai Concessionari tra il 01/01/2001 e il 30/06/2001. Pertanto non potevano essere definiti il 16/05/2003 non essendo ancora entrato in vigore il provvedimento.

CONTRODEDUZIONI DEL CONTRIBUENTE

In via preliminare, chiede che l'appello venga dichiarato inammissibile qualora risulti che non è stato notificato al Concessionario che partecipò al giudizio di 1° Grado (art. 52, 2° comma D.Lgs 546/92).

Dopo di che ribadisce quanto sostenuto in 1° Grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. [redacted] in perfetta buona fede, ha aderito al condono previsto dall'art. 12 legge 289/2002, su esplicito invito del Concessionario per la Riscossione. Non poteva certo conoscere, quando eseguì i prescritti pagamenti, la data di effettiva consegna dei ruoli da parte dell'Ufficio (25/05/2001), rilevabile soltanto da un documento interno alla P.A.

La Commissione, pertanto, dichiara del tutto valido il condono eseguito dal contribuente.


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio che condanna al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

FIRENZE, 11 Giugno 2012



IL RELATORE

Dott. Rosario Baldini



IL PRESIDENTE

Dott. Nicola Pisano



tre
05/09/12

due

